

AGEVOLAZIONI

Il 2020 sarà l'anno del pegno mobiliare non possessorio?

di **Luigi Scappini**

Il settore agricolo negli ultimi anni sta attuando un cambiamento radicale nel fare agricoltura che ha portato le aziende a diventare sempre più tecnologiche e innovative, tant'è vero che si parla di **Agricoltura 4.0** e di **Agricoltura di precisione**.

Per rendere le aziende agricole tecnologiche e al passo con i tempi è necessario **investire**, il che comporta la necessità di immettere denaro nelle aziende.

Con favore era stata accolta la **novità** introdotta dal cd. "**Decreto banche**" (il **D.L. 59/2016**) in materia di pegno.

Tra le forme di approvvigionamento finanziario, infatti, vi è anche il **pegno**, operazione attraverso la quale, a **garanzia di un'obbligazione**, il debitore o un terzo per lui, dà un bene mobile, una universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Il pegno "ordinario" prevede, tuttavia, che il **bene mobile** che ne è l'oggetto sia **consegnato al creditore** o che, in alternativa, venga consegnato il **documento che ne attesti la piena disponibilità**.

È evidente come siffatta forma di finanziamento **mal si sposi con un settore**, quale **quello agricolo**, in cui il prodotto che può rappresentare il bene mobile offerto in pegno, nel caso di lunghe lavorazioni necessita di rimanere in azienda in ragione della **specificità della lavorazione** che ne garantisce l'unicità o per meglio dire la specialità rispetto agli altri.

In ragione di tali caratteristiche, nel tempo, in alcuni settori del comparto primario, si sono sviluppate **forme** alternative, modellate alle esigenze specifiche del prodotto che funge da pegno.

In tal senso la **L. 401/1985** è stata innovativa nell'introdurre una **forma alternativa al pegno con obbligo di consegna del bene**, prevedendo la possibilità per gli operatori qualificati quali produttori del **prosciutto a denominazione di origine tutelata**, di apporre sugli stessi, a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, uno **speciale contrassegno indelebile**. In tal modo, i prosciutti restano nella disponibilità del produttore-debitore.

In altri termini, viene introdotta la possibilità di poter procedere alla stipula di un **pegno rotatorio**.

Sulla scia dell'esperienza positiva dei prosciutti, è stata emanata la **L. 122/2001**, questa volta rivolta ai **prodotti lattiero caseari** a lunga conservazione a denominazione di origine. Con [decreto Mipaaf 26.07.2016](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, dando attuazione a quanto previsto dall'[articolo 7 L. 122/2001](#), è stato disciplinato il **pegno rotativo**, limitatamente al parmigiano reggiano, al grana padano, al pecorino romano, al montasio e al provolone valpadana, dando la possibilità di sottoporli a pegno **a partire dal giorno in cui entrano nei locali di stagionatura**.

Il pegno rotativo, come precisato all'**articolo 1, comma 3**, del decreto si realizza con la **sostituzione** di forme sottoposte a pegno, **senza** dover procedere ad **altre stipule**.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un **registro**, che deve essere **vidimato** da un **notaio**, in cui il creditore deve annotare i dati previsti in un **fac simile** di registro allegato al decreto.

Nello stesso periodo, come anticipato, l'[articolo 1 D.L. 59/2016](#), convertito con **L. 119/2016**, ha introdotto una nuova forma di **pegno mobiliare non possessorio** utilizzabile da tutti gli imprenditori a iscritti al Registro delle imprese, a garanzia di crediti concessi a loro o a soggetti terzi, presenti o futuri.

La **particolarità** è data dalla previsione per cui, se non pattuito diversamente, il **debitore** o il terzo concedente il pegno **può trasformare** o **alienare**, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei **beni gravati** da pegno.

In altri termini, applicando la previsione al settore agricolo, viene data la **possibilità** di concedere in **pegno** una **materia prima** e **procedere** alla sua ordinaria **lavorazione** per ottenere un prodotto finito, senza dover subire lo spossessamento *ab origine* del bene stesso.

Si pensi, ad esempio, alla sua applicazione nel settore **vitivinicolo**.

A distanza di oltre 3 anni dalla sua introduzione, **tuttavia**, il pegno mobiliare non possessorio, **non ha ancora trovato applicazione** in quanto **non** è ancora stato costituito il **registro informatizzato**, previsto dall'[articolo 1, comma 4, D.L. 59/2016](#), da tenersi a cura dell'Agenzia delle entrate.

In data **5 giugno 2019** è stata data risposta sulle tempistiche nel **question time n. 5-02217**. In particolare, è stato precisato che l'Agenzia delle entrate, già dal 2016 ha attivato la procedura per la realizzazione del registro e ha predisposto un primo schema di regolamento che è stato sottoposto al parere del Garante della *privacy*, nonché al Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha ritenuto necessario un supplemento di istruttoria da parte del Mef. Nello specifico, è stata segnalata l'opportunità di una audizione degli *stakeholder*, che, sempre nella risposta al *question time* risulta già attiva (avrebbe dovuto terminare nel mese di giugno 2019).

Una volta **emanato** il **regolamento**, si dovranno attendere ancora qualche mese in quanto la tempistica per la completa realizzazione del sistema informatico è prevista nello stesso

schema di regolamento, entro **9 mesi** dalla emanazione del decreto stesso.



Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)